



COMUNE DI TORRENOVA

Città Metropolitana di Messina



SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Comune di Torrenova

Prot. 0011050 / 2017 Data 08/09/2017

Tit. VI Cl. 01 Fasc.



Spett.le ANCE CATANIA
Via Vittorio Veneto, 109
95127 - CATANIA
ance.catania@pec.ance.it

E P.C.
U.R.E.G.A. Sez. Messina
Via E. Geraci (Edificio del Genio Civile)
- 98123 - MESSINA
urega.me@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: **BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA LITORANEA DEL COMUNE DI TORRENOVA, AVENTE VALENZA DI INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E FINALIZZATO A MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DEMANIALE E AD ELEVARE I LIVELLI DI SVILUPPO E SICUREZZA DEL TERRITORIO -** Riscontro nota ANCE Catania prot. 79 del 04.09.2017

In riscontro alla nota indicata in oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente al n°10677 del 04.09.2017, con la quale codesta Spett.le Associazione ha espresso una serie di rilievi in ordine al Bando di gara relativo ai lavori in oggetto indicati richiedendo specifici chiarimenti, si rappresenta quanto di seguito riportato.

Nel merito delle questioni sollevate da codesta Spett.le Associazione, particolare rilievo assume la supposizione di ritenere "opere aggiuntive" le lavorazioni discendenti dalle proposte migliorative contenute nei "criteri qualitativi" previsti nel Bando di gara.

Tale assunto - in ragione dei contenuti normativi del comma 14 bis dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che espressamente vieta alle stazioni appaltanti di "attribuire punteggi per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara" - porta codesta Spett.le Associazione a richiedere alla scrivente stazione appaltante, dapprima, la verifica della sussistenza della previsione di "opere aggiuntive" e, successivamente, la conseguente rettifica del bando e del disciplinare di gara.

Lo scrivente non condivide il superiore assunto, atteso che le lavorazioni richieste dal Bando nell'ambito dei *"criteri qualitativi"* dell'offerta, rientrano pienamente nel novero degli interventi migliorativi direttamente funzionali alla progettualità oggetto di appalto che - essendo qualificabili come complementari, pertinentziali e/o integrativi e dunque privi di consistenza autonoma - non presentano alcun carattere di *"opera aggiuntiva"*.

Non appare superfluo, infatti, sottolineare che l'opera nel suo complesso è finalizzata alla riqualificazione dell'area demaniale interessata dall'intervento, rispetto alla quale i criteri individuati nel Bando non implicano alcuna divergenza né un radicale discostamento dell'oggetto della gara e sono finalizzati a rendere il progetto meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterarne i caratteri essenziali.

Fermo restando il convincimento di questo Ufficio di ritenere le lavorazioni di che trattasi quali miglioramenti dell'opera e non già opere aggiuntive, è tuttavia utile sottolineare che - per espresso orientamento giurisprudenziale - è consentito alla stazione appaltante, nella definizione dei criteri di aggiudicazione, *"di spingersi"* anche oltre la richiesta di semplici migliorie chiedendo, a determinate condizioni, delle varianti vere e proprie al progetto posto a base di gara, *"purché"* - come nel caso di specie - *"non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto"*.

Del resto il comma 14 dall'articolo 95 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. *"per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo"*, riconosce all'amministrazione il potere di autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte dei concorrenti che - *"nel caso incidano sulla struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara - richiedono una preventiva autorizzazione della stazione appaltante, contenuta nel bando stesso"*.

Nella vicenda che ci occupa, la previsione dell'espressa applicabilità dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contenuta a pag. 12 del Disciplinare di gara, conferisce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere modifiche al progetto perfino dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

Secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, richiamato tra l'altro in recentissimi pareri dell'ANAC - 210/2017, in vigenza dell'art. 95 comma 14, possono essere considerate ammissibili *"tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente all'esigenze dell'amministrazione, senza alterare i caratteri delle prestazioni richieste"* (cfr Cons. Stato V, 16.04.2014, n. 1923).

Ancora, la sentenza del Cons. Stato V, 10.01.2017, n.42, qualifica in termini di migliorie, opere aventi una *"intensità"* ed un *"grado"* di incidenza, notevolmente superiore rispetto alle migliorie richieste nel bando oggetto di chiarimenti.

Si osserva infine che risulterebbe irragionevole sostenere - per un verso - che la stazione appaltante possa esigere non solo migliorie ma addirittura "varianti" al progetto, ai sensi del comma 14, e- per altro verso - negare di fatto tale possibilità, affermando che qualunque eventuale lavorazione nuova sia qualificabile come "opera aggiuntiva", ai sensi del comma 14 - bis dell'art. 95 del D.lgs 50/2016.


Rispetto alla presunta necessità di ulteriori autorizzazioni paventata da Codesta Spett.le Associazione, si rappresenta che è stata espressamente acquisita, prima della pubblicazione del bando (cfr pag. 12 del Disciplinare di gara), la disponibilità preventiva da parte dell'Ass.to Reg. Territorio ed Ambiente a ritenere ammissibili le opere migliorative che possono interessare l'area demaniale e che, peraltro, sono in linea con il parere già espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina.

Infine, in riferimento alle analisi prezzi segnalate, riguardanti alcune lavorazioni, nelle quali non sono riportate "le voci e la relativa quotazione di mezzi meccanici e delle attrezzature necessarie", si chiarisce che, sentito il progettista, tali voci sono da considerare inclusive di tali quotazioni, come riportato nella descrizione finita del prezzo.

Si porgono distinti saluti

Torrenova, 08.09.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento


Ing. Fabio Marino

